



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori FLERES e ALICATA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2009**

Modifica dell'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in materia di destinazione delle caserme inutilizzate e di contrasto al sovraffollamento delle carceri

ONOREVOLI SENATORI. - Alla data del 5 aprile 2009, a fronte di una complessiva capacità ricettiva regolamentare degli istituti penitenziari pari a: uomini 40.838; donne 2.367; totale: 43.205 e stante una capacità di tollerabilità pari a: uomini 60.036; donne 3.615; totale 63.615, si è registrata una presenza effettiva di detenuti pari a: uomini 58.604; donne 2.640, per un totale effettivo di 61.244 presenze.

Il *trend* di crescita della popolazione detenuta - ivi compresi i detenuti stranieri - negli ultimi anni è aumentato con andamento costante.

In sede di gestione di detenuti appartenenti a particolari categorie, sono stati ridefiniti i circuiti di alta sicurezza dei collaboratori di giustizia, dei soggetti ad elevato indice di sorveglianza e, soprattutto, quelli dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà.

Giova evidenziare che l'attuale sovraffollamento va a discapito delle condizioni detentive in linea con il dettato costituzionale.

Il sovraffollamento carcerario impedisce, di fatto, non solo l'attuazione di programmi trattamentali, ma anche il rispetto dei più elementari diritti dei detenuti. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) costituito in seno al Consiglio d'Europa ha considerato il sovraffollamento come una forma di «trattamento inumano e degradante» ed ha più volte sollecitato ufficialmente i Paesi membri a porvi rimedio, suggerendo una revisione delle politiche penitenziarie nazionali.

L'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, stabilisce che «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

Il sovraffollamento oggi è causa del grave peggioramento della condizioni detentive. Si potrebbero descrivere nel dettaglio le condizioni intollerabili di vita in molte carceri italiane, ma l'indice emergente del peggioramento delle condizioni detentive è rappresentato dall'aumento dei suicidi e degli atti di autolesionismo fra i detenuti.

Occorre, inoltre, sottolineare come le condizioni di vita delle carceri italiane sono regolamentate dallo stesso ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, che all'articolo 1 stabilisce che «Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari (...)

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti».

L'aumento della popolazione carceraria, anche in rapporto ai recenti ingressi di immigrati, ha generato nell'ultimo decennio un forte sovraffollamento degli istituti di pena, che deteriora ulteriormente la qualità della vita dei detenuti, già provati per le condizioni di limitata libertà. Periodicamente lo Stato cerca di ridurre le tensioni indotte dal sovraffollamento carcerario attraverso indulti o amnistie che però, in assenza di interventi strategici sulla durata dei processi e sulle misure alternative alla detenzione, creano grandi dibattiti nella opinione pubblica e nessun miglioramento strutturale nella situazione carceraria complessiva.

Stante la difficile situazione degli istituti penitenziari, che possiamo definire senz'altro vicina alla soglia di emergenza, il presente disegno di legge reca disposizioni volte a prevedere che rientrino tra le competenze del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria quelle relative alla individuazione delle caserme vuote da destinare all'accoglienza e al pernottamento dei detenuti e degli internati in semilibertà, assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e all'accoglienza dei detenuti a custodia attenuata o per reati non violenti e dei detenuti minorenni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis*. Ai fini di cui al comma 1, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria individua, tra le caserme dismesse sul territorio individuate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, quelle da destinare:

*a)* all'accoglienza e al pernottamento dei detenuti e degli internati in semilibertà, assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

*b)* all'accoglienza dei detenuti a custodia attenuata o per reati non violenti e dei detenuti minorenni».

2. Il Ministro della difesa adotta il decreto di cui all'articolo 44-*bis*, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.14 del 2009, inserito dal comma 1 del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.